



COMUNE DI GAMBATESA  
*Provincia di Campobasso*

COPIA

DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE

Numero **27** del **29-11-2018**

**Oggetto:** STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE. GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI del CATASTO, PROTEZIONE CIVILE e SVILUPPO LOCALE - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	P	Scocca Antonietta	P
Abiuso Marco	P	Tronca Antonietta	P
Genovese Primiano	P	Abiuso Pasquale	P
Concettini Salvatore	P	D'Alessandro Pasquale	A
D'Alessandro Luca	P	Regina Salvatore	A
Pozzuto Alessia	P		

ne risultano presenti n° **9** e assenti n° **2**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Crocco Giuseppina**, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

**Entra il consigliere Genovese Primiano ed i presenti diventano: 9**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- le modalità e le destinazioni di impiego dei suddetti fondi sono stabilite dall’Accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che definisce le rispettive strategie e priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l’Accordo di partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione del 29 ottobre 2014, prevede, al punto 3.1.6, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni ovvero a rispondere ad esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- l’Accordo di Partenariato ha definito, in particolare, nella Sezione 1° la “Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI): definizione, obiettivi, strumenti e *governance*, al fine di contrastare ed invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come “Aree Interne”;
- i Comuni, anche in forma di aggregazione di Comuni contigui, costituiscono, nell’ambito della SNAI, l’unità di base del processo di decisione politica, quali *partner* privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;

- la Regione Molise, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 26 marzo 2015 ha, tra l'altro, individuato le aree interne oggetto dei relativi interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita "Fortore" di cui fanno parte i seguenti Comuni: Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Tufara;
- nel corso dell'incontro tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Riccia il giorno 18 maggio 2015, i rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'area pilota "Fortore" hanno individuato il Comune di Jelsi quale Ente capofila della Strategia;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";

**RILEVATO CHE:**

- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- per i Comuni interessati dall'art. 14 del DL n. 78\2010, il requisito istituzionale coincide con l'assolvimento dell'obbligo di legge;
- per i Comuni non interessati dalla normativa in materia di gestione associata obbligatoria, il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la gestione associata, a mezzo Convenzione ai sensi dell'art.30 della D.Lgs 267\2000 (TUEL), di almeno due funzioni fra quelle indicate dall'art. 19, comma 1, DL 95/2012 convertito in Legge 135\2012, diverse da quelle indicate dalle lettere f) e g) (rifiuti e servizi sociali).
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale

strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne “dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi”;

**RISCONTRATO** che l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - come modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge n. 135/2012, stabilisce, al comma 28, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, l’obbligo dell’esercizio in forma associata, mediante unione di Comuni o della convenzione, le funzioni fondamentali individuate dal comma 27 del medesimo articolo;

**DATO E PRESO ATTO:**

- che l’Unione dei Comuni del Tappino è composta dai Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in galdo e Toro e quindi ad essa aderiscono tre dei dodici Comuni dell’area interna del Fortore, ad esclusione dei Comuni di Campodipietra e San Giovanni in galdo che non rientrano nel perimetro di alcuna area interna;
- i Comuni di Campolieto, Gambatesa, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant’Elia a Pianisi, Tufara non aderiscono ad alcuna Unione, mentre il Comune di Cercemaggiore aderisce all’Unione dei Comuni della Valle del Tammaro che ricade nel perimetro dell’area interna del Matese;
- che i Comuni di Gildone, Jelsi e Toro, hanno conferito all’Unione sei funzioni fondamentali (tra cui quelle del catasto e della protezione civile), la funzione non fondamentale di “Sviluppo locale”, oltre a vari altri servizi;

**RILEVATO** che la Regione Molise, con Legge 27 gennaio 2016, n. 1, ha disciplinato l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali individuando otto ambiti ottimali ed omogenei e che l’ambito n. 6 “Fortore”, da essa designato, comprende 12 comuni, di cui dieci appartenenti all’area interna Fortore, restano esclusi Campolieto e Cercemaggiore, e due non rientranti, ossia Campodipietra e San Giovanni in galdo;

**RISCONTRATO** che la citata Legge regionale dispone, tra l’altro, che:

- a) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni (art. 3, comma 3, lett. c);
- b) la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi, da regolamenti di settore e da programmi cofinanziati con risorse comunitarie e statali (art. 3, comma 3, lett. d);
- c) i Comuni, ricadenti nel medesimo ambito, con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro le funzioni fondamentali previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime (art. 5, comma 2);
- d) i Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale, a condizione che l'Unione di appartenenza non abbia attivato lo stesso servizio o associato la medesima funzione (art. 5, comma 3);
- e) all'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 3.000 abitanti se composta prevalentemente da Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti (art. 5, comma 4);
- f) se l'ambito comprende una o più Unioni, il cui territorio ricade anche in altri ambiti, i Comuni interessati, entro il 30 aprile 2016, devono fare in modo che l'Unione associ solo Comuni appartenenti allo stesso ambito, adeguando le Unioni esistenti alle previsioni della legge regionale ovvero procedendo a scioglierle (art. 5, commi 11 e 12);
- g) ciascun Comune può far parte di una sola Unione (art. 6, comma 2);
- h) le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni (art. 6, comma 6);

**EVIDENZIATO** che è intenzione dei Comuni dell'Area procedere a svolgere in maniera associata e coordinata tre funzioni, due fondamentali e una non fondamentale, e ulteriori

funzioni e servizi secondo un piano d'azione che individui tempi certi e che diano il segno di una scelta permanente per lo sviluppo dell'Area interna, nonché sostenibile in termini di durata ed efficacia della Strategia;

**VISTO:**

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL – recante “Convenzioni”, dispone che: “*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti*”;
- l'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 - TUEL) e successive modificazioni stabilisce che “... *ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ...*”;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL – recante “Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni”, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

**RILEVATO** che è stata raggiunta tra i Comuni dell'Area un'intesa per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali del Catasto, della Protezione Civile e di quella non fondamentale dello Sviluppo Locale, secondo le seguenti modalità:

- a) con Deliberazione Consiliari da adottarsi entro il 30 novembre 2018 i Comuni dell'Area stabiliscono di svolgere in forma associata tra di loro le funzioni di Catasto, Protezione civile e Sviluppo Locale, approvando i relativi schemi di

- convenzione e procedendo alla revoca di eventuali deliberazioni concernenti l'esercizio associato delle medesime tre funzioni;
- b) entro il 31 dicembre 2018 le convenzioni saranno effettivamente sottoscritte;
  - c) entro il 31 dicembre 2019 le funzioni in questione saranno effettivamente svolte in forma associata, coerentemente con i tempi previsti per la sottoscrizione dell'Accordo di programma;
  - d) entro il 31 dicembre 2021, e in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, dalla Strategia "Aree Interne" e dalla Legge Regionale n. 1/2016 in materia di associazionismo obbligatorio, tutti i Comuni dell'Area interna "Fortore" si impegnano a realizzare un percorso di rafforzamento dell'Unione esistente, quale fulcro di un sistema stabile per lo svolgimento della gestione associata;

**RITENUTO** disporre in ordine alla revoca di ogni precedente provvedimento e all'abrogazione di ogni precedente disposizione regolamentare concernente la pregressa gestione associata delle predette funzioni;

**VISTI** gli schemi di convenzione e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 49 del **TUEL**; Con la votazione di seguito riportata;

Presenti e votanti:9

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

1. **Di confermare** quanto esposto in premessa
2. **Di disporre** in ordine allo svolgimento, in forma associata, delle funzioni del Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, della Protezione civile e dello Sviluppo Locale tra l'Unione dei Comuni del Tappino (in nome e per conto dei Comuni di Gildone, Jelsi e Toro) e i Comuni di Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi e Tufara;

3. **Di approvare**, a tal fine, gli schemi di convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra gli Enti associati che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **Di incaricare**, allo scopo di cui ai precedenti punti, il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione delle predette Convenzioni in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
5. **Di revocare** ogni precedente provvedimento e di abrogare ogni precedente disposizione regolamentare concernente la pregressa gestione associata delle funzioni che sia in contrasto con quanto stabilito nella presente deliberazione;
6. **Di dare e prendere atto** che è stata raggiunta tra i Comuni dell'Area un'intesa per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Catasto, Protezione civile e Sviluppo locale secondo le seguenti modalità:
  - a) con deliberazioni Consiliari da adottarsi entro il 30 novembre 2018 i Comuni dell'Area stabiliscono di svolgere in forma associata tra di loro le funzioni di Catasto, Protezione civile e Sviluppo Locale, approvando i relativi schemi di convenzione e procedendo alla revoca di eventuali deliberazioni concernenti l'esercizio associato delle medesime tre funzioni;
  - b) entro il 31 dicembre 2018 le convenzioni saranno effettivamente sottoscritte;
  - c) entro il 31 dicembre 2019 le funzioni in questione saranno effettivamente svolte in forma associata, coerentemente con i tempi previsti per la sottoscrizione dell'Accordo di programma;
7. **Di incaricare ed impegnare** il Sindaco ad attivare ogni utile e necessaria procedura volta a favorire, entro il 31 dicembre 2021, un percorso di rafforzamento dell'Unione esistente, quale fulcro di un sistema stabile per lo svolgimento della gestione associata;
8. **Di demandare** ai competenti Responsabili dei Servizi interessati ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione;

- 9. Di dare atto** che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico-finanziari che intercorrono tra i Comuni;
- 10. Di rendere**, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
**f.to Genovese Carmelina**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 29-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**f.to D'ELIA Marco**

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pub. n° 578

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-12-18 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 06-12-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-18,

- ▶  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, lì 29-11-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 06-12-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Crocco Giuseppina**

---